

RINNOVO CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA N.8 CAGLIARI E L'AZIENDA

SOCIO SANITARIA N.5 DI ORISTANO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI

PROFESSIONALI DI PSICHIATRIA DA EFFETTUARSI PRESSO SPDC DEL PRESIDIO

OSPEDALIERO SAN MARTINO DI ORISTANO

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria n. 8 di Cagliari, di seguito denominata ASL n. 8

di Cagliari, con sede legale presso l'Ospedale Marino, Viale Lungomare

Poetto n. 12, 09126 Cagliari, Cod. Fisc. e P.IVA 03990560926, nella persona

del Commissario Straordinario Dott. Aldo Atzori, in qualità di Legale

Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima

E

L'Azienda Socio Sanitaria n.5 di Oristano, di seguito denominata ASL n.5 di

Oristano, con sede legale in Oristano, via Carducci n.35, Cod. Fisc. e P.IVA

01258180957 nella persona del Commissario Straordinario dott. Federico

Argiolas, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica

presso la medesima;

PREMESSO CHE

- con deliberazioni n. 427 del 12/07/2024 della ASL n. 5 di Oristano e n.

588 del 07/08/2024 della ASL n. 8 di Cagliari si è preso atto della

convenzione stipulata tra la ASL n. 5 di Oristano e la ASL n. 8 di Cagliari

per lo svolgimento di prestazioni professionali di psichiatria da

effettuarsi presso il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) del P.O.

San Martino di Oristano, della durata di un anno, con decorrenza dal

17/06/2024 e scadenza al 16/06/2025;

- la ASL n. 5 di Oristano ha la necessità di proseguire la collaborazione

dei Dirigenti Medici della ASL n. 8 di Cagliari finalizzata all'esecuzione di prestazioni professionali di Psichiatria, da rendersi presso il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano;

- l'ASL n. 8 di Cagliari è disponibile a garantire le prestazioni suddette per il tramite dei propri dirigenti medici, specialisti nella disciplina di interesse, i cui nominativi verranno comunicati all'ASL n.5 di Oristano con atto interno e separato;

- che dalla stipula della convenzione non deriva nessun obbligo da parte dell'ASL n. 8 di Cagliari nel garantire le prestazioni in oggetto, pertanto, le attività potranno essere garantite a favore della ASL di Oristano previa acquisizione della disponibilità da parte dei professionisti e a condizione che vengano soddisfatte prioritariamente le esigenze dell'Azienda di appartenenza;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 - PREMESSA

Quanto precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art.2 - OGGETTO

L'oggetto della Convenzione è rappresentato da prestazioni professionali di psichiatria richieste dall'ASL 5 di Oristano ed erogate dai Dirigenti Medici dell'ASL n. 8 di Cagliari in favore dei pazienti afferenti al Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano.

Le prestazioni tenderanno ad assicurare la continuità assistenziale del Servizio Prevenzione, Diagnosi e Cura (SPDC) della ASL n.5 di Oristano per

un impegno massimo di n. 48 ore mensili;

I Dirigenti Medici interessati verranno successivamente identificati dai Direttori delle Strutture coinvolte dell'ASL n. 8 di Cagliari, previa acquisizione della loro disponibilità a prestare la propria attività.

Art. 3 - MODALITA' PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici, a tale fine individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91, comma 2, lettera a) del CCNL 2019/2021 della Dirigenza Medica, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro, ai sensi del D.lgs 66/2003 e ss.mm.ii e della Legge 30 ottobre 2014 n.161.

La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra i Direttori delle Strutture interessate della ASL n.5 Oristano e la ASL n. 8 Cagliari.

Art. 4 - TARIFFE E RENDICONTAZIONE

Per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 2, la ASL n. 5 di Oristano si impegna a corrispondere all'ASL n. 8 di Cagliari per ciascun Dirigente Medico interessato il compenso orario, onnicomprensivo, lordo di € 90,00 oltre IRAP.

Nessun altro compenso, indennità, rimborso a qualsiasi titolo potrà essere vantato e preteso nei confronti di questa ASL per le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Il compenso mensile risultante dal computo complessivo verrà corrisposto

all'ASL n. 8 di Cagliari che provvederà successivamente all'attribuzione ai

dipendenti che hanno garantito le attività richieste.

La ASL n. 8 di Cagliari procederà alla liquidazione dei compensi in favore

dei Professionisti coinvolti previo incasso delle somme dovute dalla ASL n.

5 Oristano.

L'avvenuta esecuzione delle attività sarà documentata mensilmente dagli

specialisti dell'ASL n. 8 di Cagliari mediante la compilazione e

sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate

(rendiconto mensile dell'attività svolta - ore rese) debitamente validata

dal Direttore della Struttura Ospitante.

Tale rendiconto sarà inoltrato dagli Specialisti dell'ASL n. 8 di Cagliari

al Direttore della Struttura Ospitante il quale, entro il quindicesimo

giorno del mese successivo allo svolgimento dell'attività, provvederà a

trasmetterlo alla S.C. Affari Generali e area delle funzioni legali dell'ASL

Oristano.

Sulla base della rendicontazione validata, la ASL n. 5 di Oristano emetterà

un ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO), per consentire

l'emissione di regolare fattura da parte dell'ASL n. 8 di Cagliari nel

termine di 15 giorni.

I pagamenti verranno effettuati dall'ASL n. 5 di Oristano dietro

presentazione di relativa fattura emessa dall'ASL n. 8 di Cagliari.

L'ASL n.5 di Oristano si impegna ad effettuare il pagamento e la

liquidazione delle fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento

delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario.



Art. 5 - DURATA E RECESSO

La presente convenzione avrà durata annuale con decorrenza dal **17/06/2025** e scadenza al **16/06/2026**. Il rinnovo tacito non è consentito.

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 30 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata.

In caso di recesso, l'ASL n. 8 di Cagliari avrà diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Art.6 - ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortuni, anche in itinere, sono a totale carico dell'ASL n.5 di Oristano, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i Dirigenti Medici porranno in essere.

Art.7 - TRATTAMENTO DEI DATI

Con il presente atto il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse. Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in possesso in ragione della presente Convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria

all'espletamento dell'attività di cui alla stessa Convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Art.8 - CODICE ETICO COMPORTAMENTALE, PIANO TRIENNALE PREVENZIONE E CORRUZIONE

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art.9 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente Convenzione, il foro competente sarà quello di Cagliari. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art.10 - SPESE DI BOLLO

L'imposta di bollo, a carico della ASL n.5 di Oristano, verrà assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.642 del 26/10/1972. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Oristano n. 21181 del 05.05.2022

Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/04/1986 n.131.



Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto è composto da n. 7 pagine e da n. 11 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art.6 del D.Lgs. 179/2012, convertito in Legge n.221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario	Il Commissario Straordinario
ASL n.5 di Oristano	ASL n.8 di Cagliari
Dott. Federico Argiolas	Dott. Aldo Atzori